



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 1/18/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ RETE 55 EVOLUTION S.P.A.  
(FORNITORE DEL SERVIZIO MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE  
IN TECNICA DIGITALE “RETE 55”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 37,  
COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, IN  
COMBINATO DISPOSTO CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 3,  
COMMI 1 E 2, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA N. 9/2017 - PROC. 81/17/FB-CRC)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 gennaio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Lombardia, n. 20, del 28 ottobre 2003, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A concernente “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 617/09/CONS, del 16 dicembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Lombardia;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Il CO.RE.COM. Lombardia, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, con atto CONTESTAZIONE N. 9 ANNO 2017 del 28 agosto 2017 (prot. n. 21122, del 29 agosto 2017), ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio. In particolare, il Comitato ha contestato alla società Rete 55 Evolution S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Rete 55", la presunta violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni, nonché dell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la trasmissione, nel corso di vari programmi andati in onda dal 30 giugno 2017 al 6 luglio 2017, di pubblicità dell'inserzionista "Finestre & Finestre Varese" apparsa sul teleschermo senza interruzione del programma in corso e priva di alcun avviso sonoro od ottico idonei ad indicarne la natura di comunicazione commerciale o a renderla riconoscibile dal resto della programmazione.

## **2. Deduzioni della società**

La società Rete 55 Evolution S.p.A. - cui il citato atto CONTESTAZIONE N.9 ANNO 2017 risulta notificato in data 29 agosto 2017 - con nota prot. n. 23542 del 27 settembre 2017 ha chiesto di accedere agli atti del procedimento e di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione, riservandosi di produrre eventuale ulteriore documentazione utile a chiarire le circostanze rilevate.

Nel corso dell'audizione - tenutasi presso la sede del CO.RE.COM. Lombardia in data 9 ottobre 2017 contestualmente all'accesso agli atti - la società Rete 55 Evolution S.p.A., con espressa riserva di presentare nuove deduzioni a seguito della visione della documentazione acquisita, ha eccepito un difetto di accertamento della violazione rilevando che dalla presa visione della registrazione dei programmi versata in atti, risulta non presente a video la data della messa in onda della pubblicità oggetto di contestazione.

La società Rete 55 Evolution S.p.A., con nota prot. n. 25109 del 12 ottobre 2017, ha presentato memorie difensive rappresentando quanto segue:

- nelle registrazioni rese disponibili dal CO.RE.COM. in sede di accesso agli atti manca la presenza in sovrimpressione sullo schermo televisivo del giorno di messa in onda della programmazione oggetto di contestazione e pertanto le stesse non possono costituire oggetto di prova con conseguente invalidità dell'intero accertamento della violazione;
- la stessa Autorità per la garanzie nelle comunicazioni in alcune delibere ha affermato che *"la mancata presenza della data e dell'orario di trasmissione della programmazione televisiva contestata nelle registrazioni contenute nei supporti"*

*DVD non consente di affermare con assoluta certezza che la programmazione televisiva registrata corrisponda effettivamente a quella oggetto di contestazione: risulta pertanto necessaria la presenza sulla registrazione stessa di un contatore indicante l'orario e la data di messa in onda della programmazione televisiva contestata".*

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito dell'istruttoria, il CO.RE.COM. Lombardia, con deliberazione n. 51 del 17 ottobre 2017, ha ritenuto di confermare le violazioni contestate, proponendo a questa Autorità la prosecuzione del procedimento con l'irrogazione della sanzione. Riguardo alle eccezioni sollevate dalla società Rete 55 Evolution S.p.A. il citato CO.RE.COM. ha precisato che le registrazioni video in atti, sulla base delle quali è stata accertata la violazione in narrativa, consentono indiscutibilmente di individuare la data e l'ora di diffusione del programma contestato in quanto riportano il logo/marchio dell'emittente televisiva, nonché l'ora, il giorno, mese ed anno della messa in onda del programma; all'inizio di ogni fascia oraria, infatti, la data appare sullo schermo per alcuni secondi per poi diminuire gradatamente di intensità fino a scomparire e, comunque, l'indicazione resta presente, ancorché in caratteri più piccoli, in alto a sinistra accanto al riferimento dell'emittente e al simbolo del supporto video utilizzato per la registrazione.

Al riguardo, si ritiene accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato poiché, ad esito della visione delle registrazioni dei programmi oggetto di contestazione e della documentazione istruttoria, si rileva quanto segue:

- dall'esame dei file video versati in atti, resi disponibili dal CO.RE.COM. Lombardia unitamente alla restante documentazione istruttoria, si evince che la registrazione dei programmi consente di individuare con certezza, per ciascuna trasmissione oggetto di contestazione (pubblicità dell'inserzionista "*Finestre & Finestre Varese*") le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione, come richiesto dalle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, dell'allegato A alla delibera dell'Autorità n. 353/11/CONS;
- in data 30 giugno 2017 alle ore 6:23 il programma "*Al centro*" viene interrotto dalla messa in onda immediata e senza alcuna segnalazione di tipo ottico o acustico della pubblicità "*Finestre & finestre Varese*";
- in data 1 luglio 2017 alle ore 6:28 al termine del programma "*Al centro*" va in onda immediatamente e senza alcuna segnalazione di tipo ottico o acustico la pubblicità "*Finestre & finestre Varese*";
- in data 2 luglio 2017 alle ore 6:29 al termine del programma "*Al centro*" va in onda immediatamente e senza alcuna segnalazione di tipo ottico o acustico la pubblicità "*Finestre & finestre Varese*" ed alle ore 7:29 al termine del programma "*Dolomiti Doc*" va in onda immediatamente e senza alcuna segnalazione di tipo ottico o acustico la pubblicità "*Finestre & finestre Varese*";
- in data 3 luglio 2017 alle ore 6:23 il programma "*Al centro*" viene interrotto dalla messa in onda immediata e senza alcuna segnalazione di tipo ottico o acustico della pubblicità "*Finestre & finestre Varese*";

- in data 4 luglio 2017 alle ore 6:21 ed alle ore 21:29 al termine del programma “*Al centro*” va in onda immediatamente e senza alcuna segnalazione di tipo ottico o acustico la pubblicità “*Finestre & finestre Varese*”;
- in data 5 luglio 2017 alle ore 6:21 il programma “*Al centro*” viene interrotto bruscamente dalla messa in onda immediata e senza alcuna segnalazione di tipo ottico o acustico della pubblicità “*Finestre & finestre Varese*” ed alle ore 20:18 al termine del programma “*TG R55 Sport*” va in onda immediatamente e senza alcuna segnalazione di tipo ottico o acustico la pubblicità “*Finestre & finestre Varese*”;
- in data 6 luglio 2017 alle ore 6:21 al termine del programma “*Al centro*” va in onda immediatamente e senza alcuna segnalazione di tipo ottico o acustico la pubblicità “*Finestre & finestre Varese*”;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell’art. 51, comma 2, *lett. a)*, e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale pari a euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni onere accessorio, eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società Rete 55 Evolution S.p.A. deve ritenersi di lieve gravità sia in quanto gli episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate sono riferibili ad un medesimo inserto pubblicitario “*Finestre & Finestre Varese*” proposto ripetutamente in varie giornate di programmazione sia in quanto la condotta non può aver concretamente comportato immediati vantaggi economici per la società.

#### **B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione**

Si prende atto che la società non ha fornito elementi idonei a comprovare di aver posto in essere iniziative intese ad eliminare od attenuare le conseguenze dannose della violazione.

#### **C. Personalità dell’agente**

La società Rete 55 Evolution S.p.A. in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di un servizio di media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

#### **D. Condizioni economiche dell’agente**

Le stesse, in considerazione dell'utile di esercizio riscontrato nell'ultimo bilancio disponibile della società Rete 55 Evolution S.p.A., relativo all'anno 2016, risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantasei/50), moltiplicato per sette secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 10.846,50 (diecimilaottocentoquarantasei/50);

CONSIDERATO, infatti, che la pubblicità oggetto di contestazione, trasmessa nelle sette giornate sottoposte a monitoraggio (dal 30 giugno 2017 al 6 luglio 2017), non risulta riconducibile ad una programmazione unitaria o ad un'unica sequenza temporale e risulta, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua *ratio* nel principio di economia procedimentale, e rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quante sono le giornate di programmazione in cui gli illeciti si sono verificati;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

alla società Rete 55 Evolution S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Rete 55" con sede in Gornate Olona (VA), Via delle Industrie s.n.c., di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.846,50 (diecimilaottocentoquarantasei/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 10.846,50 (diecimilaottocentoquarantasei/50) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 1/18/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 1/18/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 18 gennaio 2018

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi